

IL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” POST CONVERSIONE IN LEGGE

Si esaminano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del c.d. “Decreto Semplificazioni”

Informativa n. 63/2020

Riferimenti normativi D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020

D.Lgs. n. 50/2016 c.d. “Codice dei contratti pubblici”



Il c.d. “Decreto Semplificazioni”, analizzato nell’Informativa n. [58/2020](#) alla quale si rinvia, è stato convertito con la Legge n. 120/2020 pubblicata sulla GU n. 228 del 14/09/2020 ed entrata in vigore il 15/09/2020.

Nella presente Informativa si riportano le modifiche/conferme della Legge di conversione.

Nuova causa di esclusione dalle procedure di appalto pubblico

Viene confermata la nuova causa di esclusione dalle procedure di appalto pubblico che prevede la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un operatore nel caso in cui le **gravi violazioni** (ossia gli omessi pagamenti di imposte e tasse per un importo superiore a 5.000,00 Euro e le violazioni in materia contributiva e previdenziale che determinano il mancato rilascio del DURC) **non siano definitivamente accertate**, purché la stessa sia a conoscenza e sia in grado adeguatamente di dimostrare che l’operatore non abbia ottemperato ai propri obblighi fiscali o contributivi.

L’agevolazione nuova “Sabatini-ter”

E’ confermato l’innalzamento della soglia del finanziamento, da 100.000,00 a 200.000,00 Euro, per il quale è prevista l’erogazione in un’unica soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter”.

Si ricorda come l’agevolazione in esame consista nell’erogazione, a favore delle PMI (ossia le società che occupano fino a 250 lavoratori ed hanno un totale di stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di Euro e/o un fatturato inferiore a 43 milioni di Euro), di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi a contratti di finanziamento, ovvero di leasing, stipulati per l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Viene inoltre confermata la maggiorazione pari al 100% del contributo massimo agevolabile, erogato in un’unica soluzione, per le micro e piccole imprese che effettuino investimenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per l’acquisto di beni strumentali finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie, ivi compresi investimenti in big data, banda ultralarga, cloud computing, cybersecurity, robotica, mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

E’ confermato che la maggiorazione pari al 100% del contributo massimo agevolabile (c.d. “Sabatini Sud”) per le micro e piccole imprese che effettuino investimenti:

- in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di Euro 60 milioni;
- per l’acquisto di beni strumentali finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie, ivi compresi investimenti in big data, banda ultralarga, cloud computing, cybersecurity, robotica, mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

sarà oggetto di erogazione in un’unica soluzione con le modalità che saranno definite da un decreto del MEF di concerto con il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Nuove disposizioni in tema di aumento del capitale sociale

Le misure temporanee, volte a semplificare e velocizzare le operazioni di aumento di capitale nelle società per azioni, vengono prorogate al **30/06/2021** (rispetto alla precedente data del 30/04/2021).

In particolare, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, l'assemblea straordinaria può deliberare a maggioranza del capitale rappresentato, in luogo dei due terzi ordinariamente previsti o di maggioranze più elevate previste dallo statuto, per le delibere aventi ad oggetto:

- aumenti di capitale sociale mediante conferimento di denaro (aggiunto in sede di conversione) beni in natura o crediti;
- l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

In sede di conversione l'applicazione delle disposizioni in esame è stata estesa anche alle Srl.

Comunicazione del domicilio digitale

Le imprese già costituite, in forma societaria o individuale iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane, devono comunicare se non vi hanno già provveduto, il proprio domicilio digitale (una PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato) al Registro Imprese **entro l'1/10/2020**. Al momento la PEC risulta l'unico strumento disponibile.

I soggetti che hanno già iscritto un indirizzo PEC attivo non devono fare nessuna ulteriore comunicazione.

Il Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c. (ossia una sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 Euro a 1.032,00 Euro) deve sospendere la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Alle società, diverse da quelle di nuova istituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro l'1/10/2020 o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro Imprese, verrà irrogata la sanzione amministrativa variabile da 206,00 Euro a 2.064,00 Euro (mentre per le imprese individuali la sanzione variabile sarà compresa tra 30 Euro a 1.548 Euro) e, contestualmente, assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

In ipotesi di domicilio digitale inattivo, il Registro Imprese chiederà alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che vi sia opposizione da parte della società, il Registro procederà alla cancellazione dell'indirizzo ed avvierà la procedura sanzionatoria.

L'obbligo di comunicazione è previsto anche per i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (avvocati, commercialisti, ingegneri ecc.) i quali devono comunicare al proprio Ordine il domicilio digitale. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco è soggetto ad una diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio.

Cordiali saluti.